

Raffaele Gigante

Ingegnere

# Condono edilizio: definitive le procedure per sanare gli abusi

Con la legge 326 del 24 novembre 2003 sono state definitivamente approvate le nuove disposizioni sul condono edilizio introdotte dall'art. 32 del D.L. 269/2003. Oggetto della sanatoria sono, quindi, le opere ultimate entro il 31 marzo 2003 che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. In caso di nuove costruzioni residenziali, le stesse disposizioni trovano applicazione qualora il volume realizzato abusivamente non sia superiore a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria e, in caso di istanze plurime, che sia rispettata l'ulteriore condizione che il volume dell'intera costruzione non sia superiore a 3 mila mc. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio deve essere presentata al comune, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004. Si tratta di un condono molto oneroso, soprattutto per gli immobili non residenziali, con importi piuttosto elevati da corrispondere in un periodo di tempo limitato (dal 31 marzo al 30 settembre 2004).

■ Con la legge 326 del 24 novembre 2003 (a pag. 2524), sono state definitivamente approvate le nuove disposizioni in materia di sanatoria edilizia introdotte dall'art. 32 del D.L. 269 del 2 ottobre 2003 [→C103-2172].

Le uniche modifiche apportate dalla legge di conversione riguardano:

1. nel caso di abusi realizzati sulle aree demaniali, la necessità di assicurare, anche mediante specifiche clausole da inserire negli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio (comma 16);

2. l'inalienabilità, per un periodo di 5 anni, a partire dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita, delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato per le quali venga rilasciato il titolo abilitativo in sanatoria da parte dell'Ente locale competente (comma 19-bis);

3. il limite volumetrico di 3 mila mc in caso di presentazione di istanze plurime per lo stesso edificio realizzato illegalmente (comma 25).

La modifica destinata ad avere notevoli ripercussioni è senza dubbio quest'ultima, che pone rimedio a quanto denunciato in sede di commento del comma 25 del D.L. 269/2003 [→C103-2138].

Il citato comma, che specifica l'oggetto della sanatoria, estende le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 47 del 28 febbraio 1985 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'art. 39 della legge 724 del 23 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa introdotta dall'art. 32 della legge 326/2003, alle opere abusive che abbiano i seguenti requisiti:

1. siano state ultimate entro il 31 marzo 2003;
2. non abbiano comportato un amplia-

## Maxi decreto

ARTICOLO

mento del manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc;

**3. in caso di nuove costruzioni residenziali**, le stesse disposizioni trovano applicazione qualora il **volume realizzato abusivamente non sia superiore a mc 750 per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria e, in caso di istanze plurime**, che sia rispettata l'ulteriore **condizione che il volume dell'intera costruzione non sia superiore a 3 mila mc**.

Si rileva innanzitutto che in questo secondo caso:

- è stato omesso qualsiasi riferimento alle nuove costruzioni non residenziali che, pertanto, risulterebbero escluse dalla possibilità di conseguire il titolo abilitativo in sanatoria. Si tratta, però, certamente di un errore, atteso che la tabella C allegata alla legge fissa anche per le tipologie 1 e 2, relative alle nuove costruzioni, la misura dell'oblazione unitaria per gli immobili non residenziali;
- ha escluso dalla possibilità di presentare l'istanza di concessione in sanatoria i proprietari di fabbricati abusivi aventi un volume complessivo superiore a 3 mila mc.

Per quanto concerne gli **immobili non residenziali**, si osserva che il **comma 39** dell'art. 32 della legge 326/2003 ha escluso la possibilità di applicare al nuovo condono il comma 16 dell'art. 39 della legge 724/1994 e, pertanto, deve ritenersi esclusa la possibilità di applicare l'art. 34, comma 7, della legge 47/1985 al quale il comma 16 rinvia espressamente,<sup>1</sup> di conseguenza anche per gli immobili non residenziali non risulta possibile il superamento del limite volumetrico di 3 mila mc come, invece, è avvenuto

nei due precedenti condoni edilizi. Ciò costituisce, di fatto, un grosso limite per la sanabilità dei capannoni industriali che, in genere, hanno una superficie di circa mille mq e un'altezza maggiore di 6 m, e dei grandi locali che ospitano attività commerciali, quali, per esempio, i supermercati. Per un rapido raffronto tra i limiti volumetrici validi per i 3 condoni edilizi si veda la *tabella 1*.

Il legislatore non ha provveduto, però, a correggere nemmeno gli altri errori presenti nel testo del D.L. 269/2003, lasciando inalterato, in particolare, il contenuto del **comma 26**, che risulta fondamentale ai fini dell'**attivazione della procedura di sanatoria**, atteso che dispone quanto segue: *«sono suscettibili di sanatoria le tipologie di cui all'allegato 1:*

a) *numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'art. 32 della legge 47 del 28 febbraio 1985;*

b) *numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'art. 32 della legge 47 del 28 febbraio 1985, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio».*

<sup>1</sup>Il comma 39 ha inteso cancellare le riduzioni per l'oblazione previste dall'art. 34, comma 7, della legge 47/1985, a favore degli immobili non residenziali rispetto all'oblazione dovuta per gli immobili residenziali, le quali variavano in funzione della destinazione conferita agli stessi (attività industriale o artigianale, attività commerciale, attività sportiva, culturale o sanitaria ecc.). Ciò, però, non rende più possibile - contrariamente a quanto avvenuto nel secondo condono - escludere dai limiti volumetrici le costruzioni non residenziali.

TABELLA 1

Limite volumetrico in funzione della destinazione dell'immobile previsto nei 3 condoni edilizi

Destinazione dell'immobile	Primo condono	Secondo condono	Terzo condono
Residenziale	Nessun limite volumetrico	Limite volumetrico 750 mc	Limite volumetrico 750 mc per istanza e 3 mila mc edificio
Non residenziale	Nessun limite volumetrico	Nessun limite volumetrico poiché era possibile l'applicazione dell'art. 34, comma 7, legge 47/1985	Limite volumetrico 750 mc per istanza e 3 mila mc edificio

La lett. b), in relazione alla definizione dei cosiddetti abusi minori (tipologie da 4 a 6), rinvia ad apposite leggi regionali, da emanare entro la data del 1° dicembre 2003, con le quali le regioni avrebbero potuto determinare «la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio», mentre la lett. a) non concede un'analoga facoltà.

Considerata la possibilità di incidere solo sulle tipologie degli abusi minori, appare evidente il motivo che ha indotto le regioni a desistere dall'affrontare l'argomento in leggi *ad hoc*.

Tuttavia, resta auspicabile che, comunque, sia riscritto l'intero comma 26, sia nella forma che nel contenuto, al fine di non creare dubbi interpretativi sull'aspetto fondamentale della sanatoria, che riguarda la definizione, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, delle 6 tipologie di illecito suscettibili di sanatoria edilizia (negli altri condoni le tipologie di illeciti previste erano 7), di cui all'allegato 1 alla legge che si riportano nella *tabella 2*.

Il **comma 27**, il cui testo è rimasto immutato, elenca le **cause di esclusione dalla sanatoria**, che riguardano le opere che:

**a.** siano state eseguite dal proprietario o da un suo avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli artt. 416-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* cod. pen., o da terzi per suo conto;

**b.** non siano suscettibili di interventi per l'adeguamento antisismico, con riferimento alla classificazione prevista per i comuni nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274 del 20 marzo 2003;

**c.** siano state realizzate su un'area di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, per la quale non sia data la disponibilità di concessione onerosa con le modalità e le condizioni previste nell'art. 32 della legge 47 del 28 febbraio 1985 e nell'art. 32 del D.L. 269/2003;

**d.** siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora siano stati istituiti prima della loro esecuzione, in assenza o in difformità del titolo abilitativo

edilizio e non risultino conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

**e.** siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 490 del 29 ottobre 1999 (testo unico in materia di beni culturali e ambientali);

**f.** non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, come accertato dal comune, che deve subordinare il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria a tale verifica. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno, relativi alle aree interessate dall'abuso edilizio, che siano state percorse da uno o più incendi boschivi nel corso dell'ultimo decennio;

**g.** siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al demanio marittimo, di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima.

Si osserva che nel caso elencato alla lett. e. non viene considerata la fattispecie delle opere che non hanno inciso sul tipo di vincolo apposto sull'edificio; per esempio, qualora si tratti di un edificio che abbia solamente le facciate esterne vincolate, l'aver realizzato una diversa suddivisione interna non dovrebbe costituire una causa di esclusione in assenza di vincolo apposto sulle pareti o sui soffitti interni.

Per quanto concerne la **domanda necessaria alla definizione dell'illecito edilizio**, il **comma 32** dell'art. 32 della legge 326/2003 dispone che debba essere presentata al comune, a pena di decadenza, entro il **31 marzo 2004**, unitamente:

– alle attestazioni del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, da corrispondere nella misura del 30% (prima rata) ovvero – nel caso in cui il 30% risulti inferiore, rispettivamente, alle misure minime previste di 1.700,00 e 500,00 euro – in importi pari alle predette misure minime, mentre andranno versate integralmente qualora si tratti di importo fisso o comunque inferiore alle cifre suddette (si vedano gli esempi riportati più avanti);

## Maxi decreto

ARTICOLO

TABELLA 2

Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui all'art. 32, comma 26, legge 326/2003

Tipologia 1	Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Tipologia 2	Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Tipologia 3	<p>Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.</p> <p><b>Nota</b> – Art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 302/2002:  <i>«d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.»</i></p>
Tipologia 4	<p>Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 1444 del 2 aprile 1968.</p> <p><b>Nota</b> – Art. 3, comma 1, lett. c), D.P.R. 380/2001:  <i>«c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.»</i></p>
Tipologia 5	<p>Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.</p> <p><b>Nota</b> – Art. 3, comma 1, lett. c), D.P.R. 380/2001:  <i>«c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.»</i></p>
Tipologia 6	<p>Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.</p> <p><b>Nota</b> – Art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. 380/2001:  <i>«b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.»</i></p>

- alla dichiarazione di cui al modello allegato alla legge in commento;
- alla dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 15 del 4 gennaio 1968 e successive modificazioni e integrazioni, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
- alla perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e alla certificazione attestante la loro idoneità statica, redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, qualora il volume del manufatto abusivo superi i 450 mc;
- all'ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.

L'importo residuo dell'oblazione autodeterminata e quello relativo all'anticipazione degli oneri concessori dovranno essere versati in due rate, di uguale importo, entro le date del 30 giugno e del 30 settembre 2004. Pur essendo stato concesso alle regioni di **incrementare**, entro il termine del 1° dicembre 2003, l'**oblazione** fino a un massimo del 10% della misura determinata nella tabella C allegata alla legge 326/2003 e gli **oneri concessori** fino al massimo del 100% di quelli normalmente previsti nei comuni, non ci risulta che alcuna regione vi abbia provveduto.

La tabella C (che si riporta di seguito quale *tabella 3*) contiene la misura dell'oblazione unitaria o a forfait da corrispondere per ciascuna delle 6 tipologie di abuso

**TABELLA 3**

## Misura dell'oblazione

Tipologia dell'abuso	Misura dell'oblazione euro/mq Immobili non residenziali	Misura dell'oblazione euro/mq Immobili residenziali
1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici	150,00	100,00
2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento	100,00	80,00
3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio	80,00	60,00

Tipologia dell'abuso	Misura dell'oblazione forfait
4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lett. c), del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'art. 2 del D.M. 1444 del 2 aprile 1968	3.500,00
5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lett. c), del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio	1.700,00
6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'art. 3, comma 1, lett. b), del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e dalla normativa regionale, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume	516,00

## Maxi decreto

ARTICOLO

previste. Si constata, in particolare, che nel caso di opere rientranti nelle prime tre tipologie l'importo unitario dell'oblazione, espresso in euro/mq, stabilito per gli immobili non residenziali è maggiore di quello fissato per gli immobili residenziali, ma, come detto, non è possibile applicare le riduzioni previste dall'art. 34, comma 7, della legge 47/1985.

La tabella D (che si riporta di seguito quale *tabella 4*), contiene la misura dell'anti-

cipazione degli oneri concessori, che varia in funzione del numero di abitanti del comune e del tipo d'abuso (nuova costruzione; ristrutturazione e modifiche della destinazione d'uso). Non è stata però prevista alcuna differenziazione per gli immobili non residenziali, i cui oneri concessori sono normalmente calcolati in modo diverso rispetto a quelli degli immobili residenziali e risultano di gran lunga inferiori agli stessi.

TABELLA 4

Misura dell'anticipazione degli oneri di concessione

1. Numero abitanti	2. Nuove costruzioni e ampliamenti (euro/mq)	3. Ristrutturazioni e modifiche della destinazione d'uso (euro/mq)
Fino a 10.000	38,00	18,00
Da 10.001 a 100.000	55,00	27,00
Da 100.001 a 300.000	71,00	36,00
Oltre 300.001	89,00	45,00

### Esempi di determinazione dell'oblazione

#### 1. Edificio residenziale costruito senza il permesso di costruire e non conforme alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici vigenti.

Si assume che:

- l'edificio sia costituito da 2 piani fuori terra e un piano interrato, in cui è stato ricavato un garage;
- ogni piano ospita due appartamenti, aventi ciascuna la superficie utile  $S_c = \text{mq } 120$ , la superficie non residenziale  $S_{NR} = \text{mq } 26$  (balconi) e l'altezza di m 3,00, misurata tra il calpestio e l'estradosso della copertura;
- il piano interrato ha la superficie non residenziale  $S_{NR} = \text{mq } 230$  e l'altezza di m 2,60, misurata tra il calpestio e l'estradosso della copertura.

**L'abuso si colloca nella tipologia 1 e**, di conseguenza, l'oblazione da versare è pari a:

$$O = \text{mq } [4 \times 120 + 0,60 \times (4 \times 26 + 230)] \times \text{€}/\text{mq } 100,00 =$$

$$\text{mq } 680,40 \times \text{€}/\text{mq } 100 = \text{€ } 68.040,00$$

- prima rata = € 20.412,00 da versare entro il 31 marzo 2004;

- seconda rata = € 23.814,00 da versare entro il 30 giugno 2004;
- terza rata = € 23.814,00 da versare entro il 30 settembre 2004.

#### 2. Parte di edificio residenziale, veranda, costruita senza il permesso di costruire e non conforme alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici vigenti.

Si assume che:

- l'ampliamento costituito dalla veranda abbia una superficie utile di mq 9,20;
- l'altezza, misurata tra il calpestio e l'estradosso della copertura, sia di m 3,00.

**L'abuso si colloca nella tipologia 1 e**, di conseguenza, l'oblazione da versare è pari a:  $O = \text{mq } 9,20 \times \text{€}/\text{mq } 100,00 = \text{€ } 920,00$

Il versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo 2004 in un'unica soluzione, essendo risultata l'oblazione inferiore all'importo minimo previsto di € 1.700,00.

#### 3. Sopraelevazione di un edificio residenziale esistente, costruita senza il permesso di costruire, ma conforme alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici vigenti.

Si assume che:

- l'ampliamento costituito dalla soprae-

levazione abbia una superficie utile di mq 60,00;

- l'altezza, misurata tra il calpestio e l'estradosso della copertura, sia di m 3,00.

**L'abuso si colloca nella tipologia 2** e, di conseguenza, l'oblazione da versare è pari a:

$$O = \text{mq } 60,00 \times \text{€/mq } 80,00 =$$

**€ 4.800,00**

- prima rata = € 1.700,00 da versare entro il 31 marzo 2004, essendo il 30% dell'importo pari a € 1.440,00, che è inferiore al valore minimo previsto di € 1.700,00;
- seconda rata = € 1.550,00 da versare entro il 30 giugno 2004;
- terza rata = € 1.550,00 da versare entro il 30 settembre 2004.

## Esempi di determinazione degli oneri connessori

**Realizzazione di veranda a copertura di un preesistente balcone e apertura di una finestra.**

L'abuso relativo alla veranda si colloca nella tipologia 1 e, di conseguenza, si possono presentare, in funzione della popolazione residente nel comune, i seguenti casi:

*Comune con popolazione fino a 10 mila abitanti*

$$A_{oc} = \text{mq } 7,50 \times \text{€/mq } 38,00 = \text{€ } 285,00$$

L'anticipazione va corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2004, in quanto risulta inferiore a € 500,00.

*Comune con popolazione da 10.001 fino a 100 mila abitanti*

$$A_{oc} = \text{mq } 7,50 \times \text{€/mq } 55,00 = \text{€ } 412,50$$

L'anticipazione va corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2004, in quanto risulta inferiore a € 500,00.

*Comune con popolazione da 100.001 fino a 300 mila abitanti*

$$A_{oc} = \text{mq } 7,50 \times \text{€/mq } 71,00 = \text{€ } 532,50$$

La prima rata da versare entro il 31 marzo 2004 è pari all'importo minimo previsto di € 500,00, mentre le altre due rate, da versare entro il 30 giugno 2004 e il 30 settembre 2004, sono pari ciascuna a € 16,25.

*Comune con popolazione oltre 300.001 abitanti*

$$A_{oc} = \text{mq } 7,50 \times \text{€/mq } 89,00 = \text{€ } 667,50$$

La prima rata da versare entro il 31 marzo 2004 è pari all'importo minimo previsto di € 500,00, mentre le altre 2 rate, da versare entro il 30 giugno 2004 e il 30 settembre 2004, sono pari ciascuna a € 83,75.